

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).
(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

Titolo IV

Art. 38

(Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche)[\(6\)](#) [\(8\)](#)
Testo risultante dopo Le modifiche apportate dall'art. 22, D.L 31 maggio 2010, n. 78

Versione: 7
Modificativo: 22, D.L 31 maggio 2010, n. 78

Entrata in vigore:
31 maggio 2010

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'[art. 6](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'[art. 39](#), possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.[\(1\)](#) [\(7\)](#)

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.[\(2\)](#)

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.[\(3\)](#)[\(9\)](#)

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.[\(5\)](#)

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito

complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'[articolo 5](#) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.[\(5\)](#)

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#); competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.[\(4\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999. Successivamente, l'[art. 9](#), comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ha stabilito che le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1998.

[\(2\)](#) Comma sostituito dall' [art. 1](#), comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e, successivamente, modificato dall' [art. 1](#), comma 1, lett. q), D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, [n. 473](#). Infine il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 22, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

[\(3\)](#) Comma inserito dall' [art. 1](#), comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e, successivamente, modificato dall'[art. 2](#), comma 14-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'[art. 1](#), comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 3 dicembre 2005. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 22, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 25](#), comma 2, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e, successivamente, così sostituito dall'[art. 22, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

[\(5\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 22, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

[\(6\)](#) Vedi, anche, il D.M. 10 settembre 1992, il D.M. 29 aprile 1999, il D.M. 21 settembre 1999, l'[art. 7](#), L. 27 dicembre 2002, n. 289, il Provvedimento 7 gennaio 2005, il Provvedimento 14 febbraio 2007 e l'[art. 10, comma 9, lett. c\), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[\(7\)](#) Vedi, anche, il comma 498 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[\(8\)](#) Vedasi il Titolo I, Capo I ("Accertamento con adesione"), D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale". Vedasi anche: - gli [artt. 2-bis](#) ("Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA"), e [3](#) ("Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"), D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla L. 30 novembre 1994, [n. 656](#); - il D.P.R. 13 aprile 1995, [n. 177](#), recante norme per l'esecuzione dell'[art. 3](#), predetto D.L. n. 564/1994, relativamente all'attivazione dell'accertamento per adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994; - il D.P.R. 30 aprile 1996, [n. 316](#), recante il regolamento di attuazione

dell'[art. 2-bis](#), D.L. n. 564/1994 citato; - l'[art. 2, commi 137 140](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994. Sugli effetti di analoghe disposizioni contenute in precedenti DD.LL. non convertiti, vedasi quanto disposto dall'[art. 2, comma 164](#), della medesima L. n. 662/1996; - l'[art. 9-bis](#) ("Chiusura delle liti fiscali pendenti"), commi 6 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla L. 28 maggio 1997, [n. 140](#).
[\(9\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 dicembre 2012](#) e il D.M. 16 settembre 2015.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 26/12/2015 - 20:23 - @x.pino.he.f378 - 10.39.20.250 - 17789268 4cc35155dc8b7bbc04debf87f7729f8c-410 -
